

b) Oneri per il personale in attività di servizio.

Gli oneri per il personale in attività di servizio, specificamente analizzati nel prospetto riportato nella successiva pagina 32, ammontano per il 1993 a complessivi 2.305,8 miliardi con una flessione di 46,9 miliardi, pari al 2%, rispetto al precedente esercizio (2.352,7 miliardi); tale variazione risulta costituita da una riduzione del 2,9% per la parte obbligatoria e da un aumento dell'1,9% per gli oneri non obbligatori.

Relativamente alla parte obbligatoria si osserva che tale flessione, in presenza del blocco dei rinnovi contrattuali dell'area pubblica e della cristallizzazione dell'indennità integrativa speciale, consegue essenzialmente alla riduzione del personale per cessazioni dal servizio (circa il 3,3%), solo in parte compensata dai marginali residuali automatismi retributivi e passaggi di qualifica e di livello.

Gli oneri non obbligatori che hanno invece registrato un incremento rispetto al 1992 sono rappresentati in particolare dagli oneri per le retribuzioni e incentivi finalizzati alla realizzazione dei progetti speciali ex art. 18 della legge n. 88/1989 (+ 4,7%), dalle indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti (+ 5,5%) e dai compensi per lavoro straordinario, compensi incentivanti e maggiorazioni per turni (+ 5,2%). Per quest'ultima partita tuttavia l'incremento consegue alla circostanza che il dato 1993 comprende l'ammontare (18 miliardi) relativo alle indennità di funzione al personale ex art. 15 della legge n. 88/1989 in precedenza compreso nel cap. 10218 (indennità di funzione al personale dirigente); ne deriva che anche la riduzione di tale ultima voce di spesa nel 1993 è conseguenza di detta diversa imputazione contabile.

Per una compiuta valutazione di tale centro di costo vanno inoltre considerati alcuni oneri - le cui specifiche problematiche sono trattate nelle pagine che seguono - iscritti in altre categorie di spesa, per i quali il Collegio rappresenta ancora una volta l'esigenza di ricomprenderli più propriamente tra quelli di personale, tra cui in particolare :

-fondo per i trattamenti assistenziali a favore del personale (cap. 10681) i cui impegni per il 1993 ammontano a complessivi 15,1 miliardi e corrispondono ad una spesa media di circa lire 412.000 per ogni unità di personale in forza (al 31 dicembre 1993 pari a 36.682 unità);

-oneri derivanti dalla convenzione con l'Ente Ferrovie dello Stato per la concessione al personale della riduzione delle spese di viaggio (cap. 10691), ammontanti a 1.171 milioni con un incremento del 6,4% rispetto all'anno precedente;

-spese per il servizio di mensa (cap. 10433) ammontanti a complessivi 21 miliardi, con un incremento del 9,4% rispetto ai corrispondenti impegni del 1992 (19,2 miliardi).

In proposito il Collegio rileva che, considerando tali oneri riconducibili a spese di personale, il costo medio dello stesso riferito al numero delle già indicate unità in forza al 31 dicembre 1993 (36.682 unità) ammonta a £. 63.875.000 circa.

	Consuntivo 1992 (1)	1993			DIFFERENZE rispetto consuntivo 1992	
		Previsioni originarie (2)	Previsioni definitive (3)	Consuntivo (4)	Val. ass. (4-1)	in percentuale
	(in miliardi di lire)					
Stipendi, indennità e assegni fissi (capp. 10201 e 10202)	1.276,5	1.290,5	1.250,0	1.237,1	-39,4	-3,1%
Indennità di funzione al personale dirigente (cap. 10218)	42,5	42,5	24,5	24,5	-18,0	-42,4%
Compensi per lavoro straordinario, compensi incentivanti e maggio- razioni per turni (cap. 10204)	225,0	225,0	243,0	236,6	11,6	5,2%
Oneri per le retribuzioni e gli incet- tivi finalizzati alla realizzazione dei progetti speciali ex art.18 legge n. 88/1989 (cap. 10219)	143,0	150,0	150,0	149,7	6,7	4,7%
Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti (cap. 10205, 10206 e 10207)	66,8	68,3	71,3	70,5	3,7	5,5%
Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'istituto (cap. 10209)	555,3	556,0	540,0	553,1	-2,2	-0,4%
Spese per la formazione e l'adde- stramento del personale (cap. 10213)	18,6	23,0	20,0	5,5	-13,1	-70,4%
Altri oneri (capp. 10214 e 10215)	25,0	25,6	25,6	28,8	3,8	15,2%
TOTALE	2.352,7	2.380,9	2.324,4	2.305,8	-46,9	-2,0%

c) Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi.

Le spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi ammontano per il 1993 a complessivi 1.425,1 miliardi a fronte dei 1.464,4 miliardi del precedente esercizio, con una flessione quindi di 39,4 miliardi, pari al 2,7% circa.

Disaggregando le spese a seconda della loro obbligatorietà, si rileva una riduzione dello 0,7% per gli oneri non obbligatori, mentre quelli di natura obbligatoria presentano una flessione del 5,1% circa.

Dall'analisi delle singole poste si rileva in particolare un cospicuo incremento per le seguenti partite:

-spese postali, telegrafiche e telefoniche (cap. 10411), ammontanti a 127,1 miliardi a fronte dei 123 miliardi del precedente esercizio, con un incremento del 3,3%;

-spese per illuminazione e forza motrice (cap. 10412), impegnate per complessivi 25,3 miliardi contro i 23,6 miliardi del 1992, con un aumento quindi del 7,4%;

-spese per riscaldamento e condizionamento d'aria degli uffici (cap. 10413), ammontanti a 22,7 miliardi a fronte dei 21,6 miliardi del precedente anno, con un incremento del 5,4%;

-fitto di locali adibiti ad uffici (cap. 10415) per un ammontare di 61,7 miliardi contro i 57,6 del 1992, con un aumento quindi del 7,2%.

Come rilevasi dai dati esposti gli incrementi, quasi tutti eccedenti il limite del tasso programmato di inflazione, riguardano voci di spesa da riconnettersi anche al programma di decentramento in atto, che, come è noto, prevede l'istituzione di Centri operativi e di Agenzie urbane a supporto dell'attività delle Sedi autonome di produzione.

Tali aumenti, oltre a quelli connessi con l'area informatica, i cui oneri vengono più dettagliatamente evidenziati nel prospetto che segue, confermano, a fronte di una diffusa riduzione di spese per l'acquisizione di beni e servizi, quanto costantemente rilevato dal Collegio circa la inevitabile lievitazione dei costi per effetto della realizzazione dei piani di decentramento.

Per ulteriori considerazioni sul decentramento il Collegio rinvia alle proprie successive specifiche osservazioni formulate sull'argomento, come pure rimanda alla trattazione contenuta nelle pagine che seguono per quel che concerne il

processo di automazione dei servizi.

Quanto poi alle spese per l'acquisto di libri, pubblicazioni tecniche, quotidiani e riviste (cap. 10401), per pubblicazioni monografiche, periodiche (cap. 10406), per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni (cap. 10417), per oneri di rappresentanza (cap. 10424), per consulenze varie (cap. 10425) e per erogazioni pubblicitarie (cap. 10436), il Collegio nel prendere atto delle riduzioni di spesa conseguite, rappresenta comunque la necessità di perseguire un sempre maggiore contenimento degli oneri in questione, data la loro particolare natura facoltativa.

Il sostenimento di tali spese infatti va limitato alle più strette esigenze funzionali, in piena adesione agli indirizzi e alle direttive governative in materia di spesa pubblica e ai principi più volte espressi dalla Corte dei Conti.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Consuntivo 1992 (1)	1993			DIFFERENZE rispetto consuntivo 1992	
		Previsioni originarie (2)	Previsioni definitive (3)	Consuntivo (4)	Val. ass. (4-1)	in percentuale
	(in miliardi di lire)					
Spese d' parte corrente:						
Noleggio elaboratori elettronici, apparecchiature ausiliarie e relativa assistenza tecnico specialistica (cap. 10402)	9,0	10,5	11,0	10,1	1,1	12,2%
Noleggio sistemi di elaborazione periferica, sistemi terminali in linea e assistenza tecnico specialistica (cap. 10403)	10,0	12,5	12,5	11,9	1,9	19,0%
Spese per la trasmissione dati (cap. 10439)	43,9	52,9	50,8	47,5	3,6	8,2%
Stampati, nastri magnetici, pellicole ed altro materiale di consumo (cap. 10440)	28,5	42,0	41,0	33,1	4,6	16,1%
Manutenzione macchine e attrezzatur (cap. 10441)	57,0	66,6	66,6	58,0	1,0	1,8%
Spese per l'accesso al sistema informativo di altri Enti (cap. 10442)	1,7	7,3	7,3	2,7	1,0	58,8%
Totale	150,1	191,8	189,2	163,3	13,2	8,8%
Spese in conto capitale:						
Acquisto macchine e attrezzature (cap. 21208)	159,8	191,1	168,6	81,7	-78,1	-48,9%
Spese per l'acquisizione di prodotti programma (software) connessi con la realizzazione di procedure automatizzate (cap. 21209)	18,5	30,5	30,5	6,6	-11,9	-64,3%
TOTALE COMPLESSIVO	328,4	413,4	388,3	251,6	-76,8	-23,4%

Problematiche diverse

-Attuazione del Decreto Legislativo n. 29/1993

Il Collegio ribadisce l'esigenza di dar corso alle procedure necessarie per la compiuta attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, le modifiche da apportare all'attuale assetto organizzatorio, per effetto delle suddette disposizioni, riguardano i seguenti peculiari aspetti:

- determinazione delle attribuzioni dei dirigenti;
 - modifiche alle strutture centrali e periferiche;
 - adeguamento delle norme regolamentari (personale; amministrazione; contabilità; ecc.);
 - regolazione dei rapporti con le OO.SS.;
 - nuove procedure di reclutamento del personale e del processo di mobilità interna ed esterna.
- Processo di informatizzazione dei servizi

Riguardo al processo di informatizzazione dei servizi, si evidenzia sinteticamente, nel prospetto che segue, una serie storica per il periodo 1989-1993 delle relative spese, distinte tra parte corrente e conto capitale:

Anno	Parte corrente (in miliardi di lire)	Conto Capitale	Totale
1989	126,0	326,1	452,1
1990	125,4	62,7	188,1
1991	144,0	168,1	312,1
1992	150,1	178,3	328,4
1993	163,3	88,3	251,6

Come costantemente rappresentato dal Collegio in precedenti analoghe occasioni, la progressione di tali spese e, comunque, l'entità delle stesse pongono l'esigenza di una attenta considerazione di tale processo in termini di rapporto costi-benefici, anche in relazione ai limiti derivanti dalla situazione economico-generale e dalle direttive governative in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica. A tal fine assume particolare rilevanza la redazione di piani programmatici che pongano chiaramente in evidenza gli obiettivi che si vogliono raggiungere e i conseguenti oneri.

In proposito il Collegio, come già fatto presente in altre circostanze, deve rilevare che i piani relativi al processo di informatizzazione dell'Istituto, sottoposti all'esame degli Organi deliberanti dell'Ente, non hanno consentito di seguire agevolmente l'evoluzione nel tempo del processo stesso. Ciò in quanto la relativa impostazione non segue sempre gli stessi criteri espositivi e perchè, comunque, non è stata data sufficiente contezza del grado di realizzazione dei piani precedenti, ai fini della verifica del necessario raccordo tra un piano e il successivo.

Sarebbe pertanto auspicabile una maggiore armonizzazione dei programmi, tale da consentire una visione chiara e globale della situazione.

-Ricorso alla trattativa privata in materia di opere, forniture e servizi.

Il Collegio ritiene di dover rammentare che il ricorso alla trattativa privata costituisce forma di contrattazione di carattere eccezionale e da motivare adeguatamente, derogativa della procedura concorsuale.

La circostanza che il Regolamento contabile approvato dall'Istituto preveda, all'art. 80, un'ampia casistica per l'effettuazione della trattativa privata, non giustifica di per sè un sistematico ricorso a tale forma di contrattazione; infatti la disposizione regolamentare di cui trattasi prevede, per i casi considerati, la facoltà e non l'obbligo di ricorrere a detta procedura.

In proposito il Collegio ritiene di dover ribadire che anche nell'ipotesi di vendita di beni immobili allo Stato e ad Enti Pubblici (per i quali è previsto il ricorso alla trattativa privata) si debba attuare la regola della concorrenza; ciò per garantire la massima trasparenza possibile e la più ampia tutela del primario interesse dell'Istituto, naturalmente fatta salva la preferenza a parità di condizioni.

Il Collegio ribadisce la necessità di una riconsiderazione dell'attuale disciplina regolamentare, in particolare per quanto riguarda la trattativa privata, perchè la disciplina stessa sia allineata all'attuale quadro normativo, sensibilmente modificato rispetto a quello vigente al momento della sua predisposizione.

Sul piano gestionale il Collegio dà atto di quanto rappresentato dal Commissario nella propria relazione e cioè che, alla fine della consiliatura e con la successiva gestione commissariale, l'Amministrazione ha modificato la prassi di ricorrere in maniera sistematica alla trattativa privata nell'acquisizione di beni e servizi, con esclusione in genere del settore informatico per il quale dal 1° gennaio 1994 opera il controllo da parte dell'AIPA. I risultati positivi conseguiti, sia sotto l'aspetto della qualità dei servizi che dei relativi prezzi, confermano la validità della linea da sempre perseguita dal Collegio non solo sotto l'aspetto strettamente giuridico, ma anche sotto quello della massima economicità della gestione.

-Commissione di congruità

In relazione alla composizione di soli membri esterni della Commissione di congruità di cui all'art. 80 del vigente Regolamento di contabilità il Collegio rammenta che la disposizione regolamentare risulta in contrasto con quanto previsto dall'art. 61 del D.P.R. 696/1979 nonché con l'orientamento più volte affermato dalla Corte dei Conti, secondo il quale le Amministrazioni pubbliche debbono provvedere all'espletamento dei compiti istituzionali con il proprio personale.

-Decentramento territoriale dei servizi.

In merito al problema del decentramento territoriale dei servizi - basato sull'istituzione dei Centri operativi e, per le aree metropolitane, anche delle Agenzie urbane - il Collegio in più occasioni ha avuto modo di esprimere le proprie osservazioni anzitutto in termini di costi-benefici.

Al riguardo si è fatto presente che i costi relativi alle predette strutture trovano giustificazione esclusivamente in rapporto agli effettivi benefici che si realizzano sia per l'Istituto sia per gli utenti e che, pertanto, le spese per l'acquisizione dei locali necessari, nonché per l'utilizzo di ogni altra forma di risorsa vanno dimensionate in relazione a tali obiettivi.

Il Collegio pertanto ribadisce anche in questa occasione l'esigenza di un approfondimento della questione al fine di acquisire idonei elementi di giudizio, sia sul piano gestionale che su quello strettamente giuridico per valutare la conformità dell'operato dell'Ente al vigente Ordinamento e, più in generale, alle disposizioni che disciplinano l'organizzazione dei pubblici uffici.

-Dotazioni organiche

Con riferimento alla rideterminazione delle dotazioni organiche, avvenuta in un primo tempo con deliberazione consiliare n. 7 dell'8 aprile 1993 in attuazione delle

disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 29/1993, e, di recente, con determinazione commissariale n. 3821 del 9 giugno 1994 ai sensi delle norme di cui all'art. 3, commi 5 e 6, della legge n. 537/1993, il Collegio ritiene di dover ribadire le seguenti osservazioni e considerazioni già rappresentate all'Amministrazione e ai Ministeri vigilanti.

La determinazione della pianta organica costituisce l'atto conclusivo di un procedimento complesso e articolato, che richiede l'adozione di provvedimenti pregiudiziali di carattere ricognitivo, imprescindibili ai fini dell'adeguatezza delle dotazioni in essa previste.

In particolare, come il Collegio ha avuto modo più volte di sottolineare, appare necessario procedere, oltre alla verifica della situazione dei carichi di lavoro in relazione a reali fabbisogni di risorse, alla ricognizione delle eventuali posizioni soprannumerarie nelle varie qualifiche e alla individuazione degli uffici dirigenziali al fine anche di attuare, come previsto dalla legge, se del caso, processi di mobilità: e, quindi, una redistribuzione delle risorse e una razionalizzazione degli assetti organizzativi con conseguente maggiore efficienza ed economicità di gestione.

In mancanza di detti adempimenti non è possibile, ad avviso del Collegio, procedere al reclutamento di altro personale, attraverso concorsi, nè a progressioni di carriera.

A quest'ultimo proposito il Collegio raccomanda, anche in questa sede, l'esigenza di evitare il crearsi dei presupposti di fatto che possano consentire un avanzamento generalizzato nell'ambito di determinate categorie, come avvenuto in passato, che ha anche comportato l'affidamento a terzi, con conseguenti ulteriori oneri, di determinate attività (pulizia, vigilanza, gestione stampati e cancelleria, ecc.); il che si porrebbe in contrasto sia con i criteri alla base di una sana gestione sia con le vigenti disposizioni di legge.

-Reclutamento del personale

Il Collegio ribadisce l'esigenza di uniformarsi, per quel che concerne in particolare la composizione numerica delle commissioni esaminatrici, al disposto di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 10 giugno 1986, concernente lo snellimento e la semplificazione delle procedure concorsuali nelle amministrazioni statali, ove tale composizione è stabilita nel numero di tre componenti.

Inoltre, con riferimento all'art. 3, comma 21, della legge n. 537 citata - che ha modificato e integrato le previsioni contenute nell'art. 8 del decreto legislativo n. 29 - il Collegio richiama la necessità che le suddette commissioni siano composte

esclusivamente da “tecnici” esperti nelle materie di concorso e non più da “esperti di provata competenza”, come in precedenza previsto.

-Formazione del personale

Con riferimento a tale attività, il Collegio rappresenta l'esigenza di un contenimento dei notevoli oneri finora sostenuti, in conformità alle direttive in materia di spesa pubblica, raccomandando una sempre più stretta rispondenza delle risorse impiegate all'utilità per l'Ente in relazione alle esigenze funzionali e istituzionali.

Altro aspetto sul quale il Collegio richiama l'attenzione è quello relativo alla procedura di affidamento a terzi dello svolgimento dell'attività di cui trattasi, attraverso il ricorso sistematico alla trattativa privata.

A tale proposito rappresenta, anche in tale occasione, la necessità che la trattativa privata, costituendo deroga di carattere eccezionale, sia debitamente supportata da congrua motivazione (per quanto riguarda la problematica di carattere generale si rinvia a quanto osservato a pag. 37).

Circa il ricorso a professionalità esterne, il Collegio rappresenta la necessità di avvalersi per le attività formative degli strumenti previsti dall'art. 13, punto 6, della legge n. 88/1989 e quindi di utilizzare strutture interne all'Ente ovvero di svolgere l'attività in collaborazione con analoghe strutture dello Stato e degli altri Enti Pubblici, allo scopo anche di realizzare il contenimento dei relativi oneri.

Sotto il profilo organizzativo, poi, le attività di formazione, a parere del Collegio, dovrebbero essere ricomprese in apposito piano da trasmettere alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, a norma dell'art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni.

In ultimo il Collegio rappresenta l'esigenza che nella quantificazione delle spese per la formazione vengano considerate anche quelle per missioni dei docenti e del personale al fine di ricomprenderle in un unico, autonomo centro di costo; diversamente, potrebbe concretarsi una sottostima degli oneri di fatto sostenuti al suddetto titolo.

-Missioni del personale

Sul frequente ricorso all'istituto delle missioni per motivi di servizio, il Collegio è intervenuto più volte per acquisire elementi di conoscenza sulla formazione e sulla consistenza del fenomeno nonché per segnalare la necessità di sottoporre a più efficace controllo tale elemento di costo.

Ed invero la relativa spesa nel corso degli anni ha subito una continua lievitazione come risulta dalla seguente serie storica:

- esercizio	1990	milioni	47.735
- esercizio	1991	milioni	54.913
- esercizio	1992	milioni	64.906
- esercizio	1993	milioni	67.528

In proposito sono state più volte richieste notizie dettagliate, e da ultimo con nota n. 15339 del 7 giugno 1993, al fine di acquisire gli elementi necessari per gli opportuni approfondimenti in materia, e in particolare sulle missioni continuative riguardanti anche periodi pregressi, per una valutazione globale della problematica.

Delle risultanze di tali approfondimenti, il Collegio ha correntemente informato le Amministrazioni vigilanti e, con lettera del 4 ottobre 1993, n. 15460, ha richiamato la particolare attenzione dell'Amministrazione sull'invito rivolto dal Ministero del Lavoro, con nota del 7 settembre 1993, ad assumere idonee iniziative volte ad un ridimensionamento del fenomeno.

In questa sede il Collegio deve ancora una volta ribadire la necessità che l'istituto della missione venga utilizzato in presenza di inderogabili e improcrastinabili esigenze di servizio e dopo, comunque, aver esperito tutte le altre possibilità operative a disposizione.

-Benefici di natura assistenziale e sociale per il personale

In linea con le direttive governative in tema di spesa e in conformità alla ratio dell'art. 59 e dell'allegato 6 del D.P.R. n. 509/1979, il Collegio ribadisce l'esigenza di perseguire ogni possibile sforzo per un contenimento degli oneri di cui trattasi considerato che, come si è avuto modo di precisare più volte, l'importo corrispondente all'1% dei costi di personale costituisce il limite massimo previsto dalla vigente normativa, non implicante necessariamente la sua integrale utilizzazione.

Ciò premesso, il Collegio deve richiamare l'attenzione sui seguenti peculiari aspetti.

In relazione alla determinazione con cui si è provveduto a modificare la prestabilita ripartizione dell'onere per effetto dell'accertata sovrastima del contributo per il sostegno finanziario ai dipendenti in caso di spese sanitarie connesse a ricovero, il Collegio evidenzia come tale operazione abbia comportato un disallineamento dalle direttive ministeriali nel senso che le somme assegnate a determinate provvidenze e non utilizzate debbono andare in economia.

Di tale specifica provvidenza, poi, il Collegio ritiene di dover rimarcare sia il carattere ordinario e generalizzato degli interventi previsti sia le modalità e l'automaticità del sostegno in relazione agli eventi ammessi a beneficio.

Inoltre, ritiene che la previsione di ricomprensione nella provvidenza in questione anche le spese accessorie sostenute nei novanta giorni precedenti o susseguenti il ricovero, nonché le spese extra ospedaliere e le cure e protesi dentarie, sino a concorrenza dello stanziamento determinato, non consenta di conseguire eventuali possibili economie.

Ad avviso del Collegio, poi, tale intervento assistenziale dovrebbe essere riclassificato, per il suo carattere di straordinarietà e specificità, sotto la forma del sussidio, tenendo conto, per la sua eventuale concessione, degli elementi di valutazione dello stato di bisogno in cui possa trovarsi il dipendente.

Con l'occasione il Collegio ritiene di dover ribadire anche l'esigenza, già rappresentata all'Amministrazione, di procedere, sia pure a livello provvisorio ed in attesa della emanazione dei previsti decreti ministeriali, al ricalcolo dei canoni figurativi ai valori di mercato per i locali dell'Istituto concessi in uso ai CRAL, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge n. 537/1993, la cui disposizione è entrata in vigore, come è noto, a decorrere dal 1.1.1994.

-Copertura assicurativa dei rischi aziendali

Nel contratto assicurativo stipulato dall'Ente per la copertura globale dei rischi aziendali è prevista anche la polizza infortuni a favore del personale.

A tale riguardo il Collegio esprime le proprie riserve in quanto, in conformità all'orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti (cfr. sezione 1° del 6 luglio 1993), in presenza della normativa sull'equo indennizzo non è consentito stipulare polizze infortuni facoltative.

-Servizio di mensa

Il Collegio, nel ribadire la non conformità a legge dell'erogazione del servizio di mensa in presenza di un orario giornaliero inferiore alle otto ore, come praticato dalle unità che effettuano la settimana corta (7 ore e 12 minuti), prende atto tuttavia che sulla questione i Ministeri vigilanti si sono espressi nel senso della continuazione del predetto servizio, considerata la funzione sociale svolta dallo stesso, in attesa di una ridefinizione in sede contrattuale della materia.

Inoltre, tenuto conto del notevole incremento della relativa spesa nel corso degli

ultimi anni (passata dai 9,9 miliardi del 1990 a 28 miliardi in sede di previsione 1994) e avuto riguardo a taluni disallineamenti verificatesi nell'erogazione dei buoni pasto, il Collegio rappresenta anche in tale sede la necessità di perseguire misure adeguate per un utilizzo razionale e corretto del servizio sostitutivo di mensa, da correlare ad effettive esigenze funzionali e, comunque, da realizzare in piena aderenza al principio della programmazione degli orari di lavoro del personale.

-Trattamento di fine servizio

In occasione delle periodiche verifiche connesse con l'esercizio dell'attività istituzionale, il Collegio ha avuto modo di rilevare che, nella liquidazione del trattamento di fine rapporto spettante al personale dirigente, viene computata anche la prima quota dell'indennità di funzione di cui all'art. 13 della legge n. 88/1989, quale parte integrante della retribuzione e con riferimento all'intero arco della vita lavorativa del dipendente.

A tale proposito, il Collegio ha chiesto all'Amministrazione di far conoscere in base a quale disposizione di legge o di regolamento o per effetto di quale atto amministrativo venga attuata la predetta procedura di calcolo.

Non risultando dalla documentazione trasmessa dagli uffici alcuna indicazione in tal senso, il Collegio ha sottoposto la questione all'attenzione dei Ministeri vigilanti.

-Regolamentazione dei rapporti con i medici iscritti nelle liste per le visite di controllo

In materia il Collegio deve richiamare l'attenzione sull'ipotesi di nuova regolamentazione dei rapporti in parola risultante dal Protocollo d'intesa recentemente concluso tra il Commissario Straordinario e la FNOMCeO ai fini della relativa trasposizione in apposito decreto interministeriale.

E ciò in quanto, ad avviso del Collegio, detto Protocollo prefigura una portata e un contenuto del tutto innovativi rispetto alla previgente disciplina, costituita dal disposto dell'art. 5, comma 12 e seguenti del D.L. n. 463/1983 convertito con modificazioni nella legge n. 638/1983, secondo le modalità dettate con decreto 15 luglio 1986 del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro della Sanità.

Il Collegio deve ribadire pertanto, anche in questa sede, le osservazioni svolte nel merito della determinazione commissariale n. 3312 dell'11 maggio c.a., di approvazione del Protocollo, nel senso che:

-la proposta modifica non appare adeguatamente motivata nè giustificata sotto

il profilo dei maggiori oneri che l'Istituto verrebbe ad accollarsi per effetto della suddetta nuova regolamentazione della materia;

-in particolare, non appare condivisibile l'accollo da parte dell'Istituto di oneri riguardanti la contribuzione ENPAM, la partecipazione a corsi professionali e l'assicurazione dei rischi determinati dagli incarichi;

-detti elementi fanno lievitare la spesa in misura rilevante, a fronte della quale non si ravvisano elementi di interesse per l'Ente in relazione ai servizi richiesti;

-la nuova regolamentazione, proprio in relazione a taluni peculiari aspetti considerati, potrebbe creare perplessità circa la natura del rapporto.

-Stabilimenti Termali in gestione diretta

Attese le difficoltà riscontrate per una rapida attuazione del disposto dell'art. 15 della legge n. 412 del 30.12.1991, gli Organi deliberanti dell'Istituto hanno individuato provvisoriamente nel rapporto contrattuale di comodato lo strumento giuridico idoneo per l'utilizzo degli stabilimenti termali in gestione diretta. prevedendo altresì la durata di tali contratti "per il tempo strettamente necessario per la costituzione delle società di gestione....e comunque per un periodo di tempo non superiore a quattro anni".

Il Collegio, pur avendo preso atto della necessità per l'immediato di ricorrere a tale soluzione, anche per non lasciare inutilizzato, nell'interesse pubblico, un patrimonio di notevole entità, non ha mancato di sottolineare l'obbligo di una puntuale applicazione del citato art. 15, in considerazione anche del fatto che il ricorso al comodato non garantisce la tutela degli interessi delle Regioni e dei Comuni ove gli stabilimenti termali sono ubicati.

I Ministeri vigilanti, costantemente informati dal Collegio sugli sviluppi della vicenda, nel ritenere assecondabile la contingente soluzione prospettata dall'INPS alle problematiche gestionali degli impianti termali nonché, in particolare, anche la prevista durata del comodato, hanno peraltro richiamato l'attenzione degli Organi responsabili dell'Istituto, al fine di non vanificare la volontà del legislatore, affinché quanto prima sia promossa la costituzione delle suddette società.

Il Collegio quindi, non può non ribadire, anche in questa sede, la necessità che vengano poste in essere urgentemente tutte le iniziative utili per una puntuale e rapida attuazione di quanto stabilito dal più volte citato art. 15 della legge 412/1991.

-Oneri per la Casa di Riposo di Camogli

La legge 26 luglio 1984 n. 413, nel sopprimere la Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara, ha attribuito all'Istituto la Gestione della Casa di Riposo di Camogli, già di proprietà di detta Cassa, conservandone la destinazione di assistenza e ricovero ai pensionati ex marittimi in particolari condizioni di bisogno e senza persone che possano a loro provvedere.

Il costo netto per la gestione della suddetta struttura è stato per l'anno 1993 di 1.861 milioni; considerando che recentemente gli assistiti si aggirano intorno alle 30 unità, il costo medio unitario risulterebbe di circa 62 milioni.

Al riguardo il Collegio, tenuto conto dell'onerosità della gestione di suddetta Casa di riposo, raccomanda di promuovere nelle sedi competenti ogni opportuna iniziativa per una idonea soluzione del problema.

-Correntezza dei pagamenti per forniture e servizi

Dall'esame dei mandati emessi per pagamenti concernenti le forniture di beni e servizi, in particolare per quelle relative all'area informatica, il Collegio ha avuto modo di rilevare che spesso essi riguardano impegni assunti anche in anni remoti. E' necessario, pertanto, ad evitare che possano sorgere contestazioni o vertenze con le ditte fornitrici, con prevedibili danni patrimoniali per l'Istituto, che siano posti in essere idonei accorgimenti a livello organizzativo al fine di seguire con puntualità i pagamenti dovuti.

-Servizi di vigilanza

In relazione all'onerosità dei servizi di vigilanza il Collegio, come già fatto presente in altre circostanze, ha avuto modo di constatare come a seguito dell'emanazione di decreti prefettizi in materia di tariffa oraria, vengano di frequente notevolmente superati i limiti del tasso programmato di inflazione.

Considerati, pertanto, i riflessi di natura economica che interessano in campo nazionale le varie procedure di gara per il servizio di cui trattasi, si segnala la questione affinché sia presa in considerazione nelle Sedi competenti.

-Situazione contenzioso giudiziario

In materia il Collegio è più volte intervenuto per acquisire elementi di conoscenza e per segnalare gli effetti, in particolare sotto il profilo finanziario, connessi con la situazione del contenzioso giudiziario.

Oltre all'esigenza, ricorrentemente ribadita, di essere tenuto informato ed aggiornato sull'entità del fenomeno nelle sue varie componenti, apposite richieste e segnalazioni sono state effettuate dal Collegio nei confronti dei vertici dell'Istituto con le seguenti note:

- n. 15294 del 29.4.1993, a richiamo di precedenti richieste ricognitive del 5 marzo 1991, del 5 marzo 1992 e dell'11 dicembre 1992, in materia di contenzioso previdenziale, contrattuale e di personale;

- n. 15546 del 30.11.1993, a fini di integrazione e di aggiornamento degli elementi forniti con lettera del 21 giugno in tema di contenzioso di personale nonché a sollecito delle altre notizie richieste con la corrispondenza sopra citata;

- n. 15568 del 15.12.1993, a fini di aggiornamento sui giudizi di legittimità costituzionale pendenti e afferenti problematiche di interesse per l'Istituto, cui è stato dato riscontro con nota del 12 gennaio c.a.;

- n. 15579 del 21.12.1993, per avere notizia di eventuali iniziative conseguenti agli ingenti oneri derivanti dalla eventuale attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 418 del 6-19 novembre 1991, riguardante l'applicazione dell'art. 6, commi 3 e 7, della legge n. 638/1983 ai titolari di più pensioni integrate al trattamento minimo.

Inoltre, facendo seguito a quanto già comunicato con nota n. 14532 del 7 giugno 1991, il Collegio ha proceduto a segnalare alle Amministrazioni vigilanti gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 418 suddetta, con note n. 15494 del 20 ottobre 1993 e n. 15579 del 21 dicembre 1993, tenuto conto della rilevanza finanziaria del problema connesso alla relativa attuazione ed anche ai fini della copertura ex art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.